



## WORKSHOP

«Sullo stato dell'arte della filiera  
della biodiversità vitivinicola»



**Coltivare la diversità biologica della vite,  
tra sistema di certificazione dei materiali di propagazione  
e classificazione delle varietà,  
passando attraverso una gestione informatica pubblicamente  
fruibile del Catalogo Nazionale**

**Angelo Raffaele Caputo , Vittorio Alba, Gianvito Masi, Sabino Roccotelli, Luigi Tarricone, et al.**


**CREA-VE** Consiglio per la ricerca e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia – Turi (BA)

**È possibile coltivare la  
biodiversità viticola?**





**Nell'Unione europea, le varietà di viti sono sotto controllo ed, in alcuni casi, sono tutelate.**



## *Controllo e tutela delle varietà di viti nell'Unione europea*

- A) Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite**
- B) Iscrizione nel Registro Nazionale delle Varietà di Vite (RNVV)**
- C) Classificazione delle varietà (*esclusivamente per le varietà ad uva da vino*)**
- D) Brevetti vegetali: Privativa comunitaria per ritrovati vegetali (*Regolamento (CE) N. 2100/94*); C.P.I – D. Lgs. n. 30/2005.**

**Organizzazione Comune dei mercati dei prodotti agricoli  
REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO  
E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013**

**Articolo 81**

**Varietà di uve da vino**

1. I prodotti di cui all'allegato VII, parte II, elaborati nell'Unione, sono ottenuti da varietà di uve da vino classificabili conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, **gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere piantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di vino.**

Gli Stati membri possono classificare come **varietà di uve da vino** soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la varietà appartiene alla specie *Vitis vinifera* o proviene da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*;
- b) la varietà non è una delle seguenti: **Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont.**

L'estirpazione della varietà di uve da vino eliminata dalla classificazione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni dalla sua cancellazione.

### Testo Unico del vino

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

### **La legge 12 dicembre 2016, n. 238**

Capo I

**SALVAGUARDIA DEL VINO E DEI TERRITORI VITICOLI**

**Art. 1**

**Patrimonio culturale nazionale**

*1. Il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.*

**Il *Terroir* viticolo è un concetto che si riferisce a un'area nella quale la conoscenza collettiva delle interazioni tra caratteri fisici e biologici dell'ambiente permette la sua evoluzione attraverso l'applicazione di pratiche culturali. Questa interazione crea caratteristiche distintive per i prodotti che hanno origine in quest'area. Il *Terroir* comprende una specificità di suolo, di topografia, di clima, di paesaggio e di biodiversità.**

### Capo II

### VITICOLTURA E POTENZIALE PRODUTTIVO

#### Art. 5

***Varietà utilizzabili per la produzione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013***

- 1. Possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 soltanto le varietà di uva da vino iscritte nel registro nazionale delle varietà di viti e classificate per le relative aree amministrative come varietà idonee alla coltivazione o come varietà in osservazione, escluse le viti utilizzate a scopo di ricerca e sperimentazione e di conservazione in situ del patrimonio genetico autoctono, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.**
- 2. Dalle superfici piantate devono essere estirpate le varietà di viti per la produzione dei prodotti di cui al comma 1 non menzionate nella suddetta classificazione. Sono escluse le superfici non eccedenti i 1.000 metri quadrati la cui produzione è destinata interamente al consumo familiare dei viticoltori.**

### Art. 6

#### ***Vitigno autoctono italiano***

1. Per **«vitigno autoctono italiano»** o **«vitigno italico»** si intende il vitigno appartenente alla specie *Vitis vinifera*, di cui è dimostrata l'origine esclusiva in Italia e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale.
2. L'uso della dicitura «vitigno autoctono italiano» e dei suoi sinonimi è limitato all'etichettatura e alla presentazione di specifici vini a DOCG, DOC e IGT, nell'ambito dei relativi disciplinari di produzione.
3. Con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, sono definite le procedure, le condizioni e le caratteristiche per il riconoscimento dei vitigni di cui al comma 1 del presente articolo e la relativa annotazione nel registro nazionale delle varietà di viti.

### Art. 7

#### ***Salvaguardia dei vigneti eroici o storici***

1. Lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, di seguito denominati **«vigneti eroici o storici»**.
2. I vigneti di cui al comma 1 sono situati in aree vocate alla coltivazione della vite nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine.

### **Il riconoscimento tecnico-giuridico delle nuove varietà di uva da vino**



**Iscrizione al Registro Nazionale delle  
Varietà di Vite (RNVV)**



**Classificazione delle varietà di vite per  
fini colturali**

### *La normativa europea di riferimento:*

- **Direttiva n. 68/193/CEE produzione dei materiali di moltiplicazione**
- **Direttiva n. 2002/11/CE di modifica della direttiva base**
- **Direttiva n. 2005/43/CE, che modifica gli allegati tecnici “condizioni colturali dei vigneti di viti madri e dei vivai, la qualità dei materiali di moltiplicazione, l’imballaggio e l’etichettatura”**

### **Articolo 5**

(sostituito dall’art. 1, par. 4, Dir. 2002/11/CE)

Ogni Stato membro compila un **catalogo delle varietà di viti** ammesse ufficialmente alla certificazione e al controllo dei materiali di moltiplicazione standard nel proprio territorio.

Tale catalogo può essere consultato da ognuno e determina le principali caratteristiche morfologiche e fisiologiche che consentono di distinguere fra di loro le varietà.

Per le varietà già ammesse al 31 dicembre 1971, si può fare riferimento alla descrizione che figura nelle pubblicazioni ampelografiche ufficiali.

L'iscrizione di una varietà di vite al Catalogo è condicio sine qua non per produrre a fini commerciali i materiali di moltiplicazione vegetativa.

### *La normativa italiana di riferimento:*

Le disposizioni dell'UE sono state recepite dallo Stato italiano con il **D.P.R. n. 1164 del 24 dicembre 1969**, con successive modifiche ed integrazioni (**DM 8 febbraio 2005** e **7 luglio 2006**).

La normativa, precisa:

- i requisiti del materiale di propagazione,
- gli obblighi inerenti la produzione,
- le condizioni per la commercializzazione,
- la vigilanza,
- le sanzioni,
- l'istituzione del **Catalogo o Registro nazionale delle varietà di vite**.

D.M. 08 febbraio 2005

*“Norme di commercializzazione  
dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite”*

### Al Registro nazionale

Una varietà di vite è ammessa solo  
se è

**distinta,**

**stabile  
e sufficientemente omogenea**

*(Direttiva 68/193/CEE - Art. 5 bis)  
(Direttiva 2002/11/CE)*

a seguito di

Esami ufficiali per l'individuazione  
dei caratteri

morfologici  
e fisiologici

*(Direttiva 2004/29/CE)*



**R.N.V.V.  
Art.10**

## A) Descrizione ecologica delle località

### Criteria minimi

**Modalità tecniche:**

- 24 ceppi possibilmente su portinnesti diversi;
- almeno 3 annate di produzione in 2 località.



**002 - Aglianico N.**

## B - Caratteri morfologici

- germoglio
- cirri
- foglia giovane
- foglia adulta
- tralcio legnoso
- infiorescenza
- grappolo
- acino



## C - Caratteri fisiologici

- fenologia
- caratteri culturali
- utilizzazione

ISV3	ISV4	VVMD28	VMCNG4b9	VrZAG79	ISV2	VrZAG62
134-146	171-179	229-259	164-168	244-246	144-166	187-187


### Profilo molecolare

VVMD7	VVS2	VVMD27	VVMD5	VVMD25	VVMD32
238-238	151-155	182-188	231-245	249-263	250-256

### La procedura per l'iscrizione al R.N.V.V.:

- Predisposizione del fascicolo tecnico ai sensi del D.M. 6 ottobre 2004
- Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante (Sezione Materiali di moltiplicazione della vite (D.M. 30.06.2016, n. 17713).
- Valutazioni del Ministero;

Emanazione del decreto ministeriale che formalizza l'iscrizione della varietà (o l'omologazione nel caso di clone) al **Registro nazionale**.





MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
CRA SNCV

registro nazionale delle varietà di vite  
dop & igp dei vini italiani

Home > Registro varietà

Home Registro Ricerca DOP/IGP Contatti

## Registro delle Varietà

Varietà iscritte al Registro (DM 03/04/2015)

Varietà da vino Varietà da tavola Portinnesti Varietà a destinazione particolare Varietà per la sola moltiplicazione

Tutte # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Codice	Varietà	Data emanazione	Sinonimi	Annotazioni	Gazzetta ufficiale	del
--------	---------	-----------------	----------	-------------	--------------------	-----

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5078>



Italian Vitis Database

VitisDB ◯ varietà ◯ descrittori ◯ bibliografia

UNIVERSITÀ DI PISA


ISSN 2282-006X

last updated: 2015/09/17

Partecipazione diretta, inserimento e gestione propri dati

[www.vitisdb.it/](http://www.vitisdb.it/)

<http://www.vivc.de/>



**Vitis** International Variety Catalogue **VIVC**

Genetic fingerprints  
of more than 1,500 varieties were uploaded.  
- More data are in preparation -

Le nuove linee guida generali: **Accordo del 25 luglio 2002 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.**

L'esame consiste nello studio dell'attitudine alla coltura, in condizioni colturali considerate normali, in comparazione con altre varietà di viti relativamente diffuse nella Regione considerata



Il terreno destinato all'esecuzione della prova deve essere idoneo alla viticoltura ed essere scelto in modo che, per **clima, esposizione e suolo**, possa considerarsi rappresentativo dell'area viticola di cui trattasi



Le sue dimensioni devono essere tali che in annate normali la varietà da esaminare così come una o più varietà di riferimento possano produrre almeno **300 litri di vino**.



### 3 annate di vinificazione consecutive

- vegetativi: **germogliamento, fioritura, invaiatura e maturazione.**
- produttivi sul mosto a maturazione: °Babo, acidità t., pH, peso medio grappolo, produzione media ceppo e per ettaro.
- produttivi sul mosto a raccolta: °Babo, pH, acidità totale.
- sul vino bianco: acidità t., ac. tartarico, ac. malico, alcool, estratto netto.
- su altri vini: acidità t., ac. tartarico, ac. malico, alcool, estratto netto, flavonoidi, antociani, polifenoli totali.



### Per ogni vinificazione

- **analisi sensoriale:**  
la valutazione va fatta su assaggio anonimo del vino, ottenuto dalla varietà in esame.




### Eventuali indicazioni sulla coltura della varietà

- **resistenza alla siccità**
- **resistenza a malattie**
- **vigoria, ecc.**

# È possibile coltivare la biodiversità viticola?

*È una nuova varietà.  
Cosa fare!  
Come valorizzare!*




## Perché conservare la biodiversità viticola?

È una preziosa riserva di geni per nuovi programmi di selezione finalizzati ad una viticoltura sostenibile o adatta a condizioni ambientali in cambiamento.

È fonte di ottime opportunità di valorizzazione economica, storica e culturale di prodotti tradizionali legati al territorio.

È una risorsa utilizzabile anche a fini non direttamente enologici o alimentari (nutraceutica, chimica...).

**Una volta perduta, non è più recuperabile sia per le presenti che per le future generazioni.**



## Conservazione del germoplasma viticolo: in situ ed ex situ



**Un Programma di Conservazione della Biodiversità deve prevedere un equilibrato bilanciamento dei due tipi di conservazione: ex e in situ**



Azienda  
Castellucci  
Caggiano (SA)



### La vite non è stata presa in considerazione come varietà da conservazione.

In Europa, con l'emanazione della **Direttiva 98/95/CE del 14 dicembre 1998**:

**Le varietà da conservazione sono state definite come un nuovo tipo di varietà agricola che è possibile commercializzare al fine di conservare le RGV favorendo la commercializzazione delle loro sementi.**

La direttiva 98/95/CE, recepita in Italia con il D.lgs. n. 212/2001, prevede l'istituzione nel **Registro Nazionale delle Varietà di una sezione per le "Varietà da conservazione"**.

Con la legge n. 46 del 6 aprile 2007 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15.02.2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali", fu precisato che per varietà da conservazione si intendono:

*"le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di piante di interesse agricolo aventi le seguenti caratteristiche: • autoctone e non autoctone, mai iscritte in altri registri nazionali, purché integratesi da almeno cinquanta anni negli agroecosistemi locali; • non più iscritte in alcun registro e minacciate da erosione genetica; • non più coltivate sul territorio nazionale e conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private e centri di ricerca, per le quali sussiste un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico a favorirne la reintroduzione."*

## **Normativa per varietà locali: proposta**

**L'obiettivo della proposta è la possibile o eventuale valorizzazione a scopo economico di varietà locali costituite da un numero limitato di individui e che rischiano la scomparsa.**

### **Art. 1 Premessa**

Le disposizioni del presente decreto integrano le vigenti disposizioni relativamente alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite e si applicano in via prioritaria alle varietà locali come di seguito definite.

### Art. 2

#### Definizioni

*Ai fini del presente decreto si considerano le seguenti definizioni:*

- a) Varietà locale.** Una varietà locale di vite distinta, stabile e omogenea è una popolazione variabile che usualmente ha un nome locale. È caratterizzata da un adattamento specifico alle condizioni ambientali di un'area di coltivazione ed è strettamente associata con gli usi, le conoscenze, le abitudini, i dialetti e le ricorrenze di una popolazione che sviluppa e continua la sua coltivazione.

### Art. 2

#### Definizioni

*Ai fini del presente decreto si considerano le seguenti definizioni:*

- a) Varietà locale.** Una varietà locale di vite che si riproduce per propagazione vegetativa è una popolazione variabile, che è identificabile e usualmente ha un nome locale. Non è stata oggetto di un programma organizzato di miglioramento genetico, è caratterizzata da un adattamento specifico alle condizioni ambientali e di coltivazione di una determinata area di coltivazione ed è strettamente associata con gli usi, le conoscenze, le abitudini, i dialetti e le ricorrenze della popolazione umana che l'ha sviluppata e continua la sua coltivazione.

### Art. 2

#### Definizioni

*Ai fini del presente decreto si considerano le seguenti definizioni:*

- a) *Varietà locale. ...omissis...*
- b) *Richiedente l'iscrizione della varietà locale al Registro Nazionale delle Varietà di Viti (di seguito RNVV):*** Amministrazione regionale, Università o Ente di Ricerca pubblico o privato o privati che esercitano una comprovata attività di selezione o costituzione di nuove varietà di vite.

### Art. 2

#### Definizioni

*Ai fini del presente decreto si considerano le seguenti definizioni:*

- a) *Varietà locale. ...omissis...*
- b) *Richiedente l'iscrizione della varietà locale al Registro Nazionale delle Varietà di Viti (di seguito RNVV):*** Amministrazione regionale o Enti locali, Università o Ente di Ricerca pubblico o privato, privati o chiunque ne abbia interesse, compreso il ritrovatore della varietà o suo avente causa. Il richiedente dovrà fornire al CREA-VE, entro 12 mesi dall'avvenuta iscrizione della varietà al RNVV, numero 5 barbatelle innestate o un numero sufficiente di marze per la produzione dello stesso numero di B.I., da trasferire nel campo catalogo istituito presso il Centro medesimo.

### Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente decreto si considerano le seguenti definizioni:

- a) *Varietà locale*. ...omissis...
- b) *Richiedente l'iscrizione della varietà locale al Registro Nazionale delle Varietà di Viti (di seguito RNVV)*: ...omissis...
- c) *Mantenitore della varietà*: persona fisica o giuridica che si impegna a conservare almeno 10 individui di una varietà di vite avendo cura di preservarne, il più possibile, lo stato sanitario, provvedendo alla sostituzione delle piante morte o eliminate per malattia o estirpo, con altre della stessa varietà. Il mantenitore si impegna a fornire le marze per la preparazione del materiale di moltiplicazione della varietà secondo quanto previsto dalla normativa vigente sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite. E' possibile l'inserimento nel RNVV di nuovi mantenitori della varietà. Il moltiplicatore si impegna ad informare il Ministero e il CREA-VE nell'eventualità della mortalità totale delle piante o della rinuncia alla funzione di mantenitore.



da eliminare (o in ogni caso da rivedere)



Custode della biodiversità

### Art. 3

#### Iscrizione di una varietà locale al RNVV

Il richiedente presenta richiesta di iscrizione al RNVV, utilizzando il modello in allegato 1, in relazione alla destinazione produttiva della varietà locale, completandolo in tutte le sue parti ed adempiendo agli obblighi ivi previsti.

La consistenza della varietà di cui si chiede l'iscrizione, dev'essere di **almeno 10 individui** al momento della richiesta d'iscrizione. Il richiedente l'iscrizione fornisce le informazioni del caso.

Al fine di consentire la diffusione della varietà il richiedente indica, nella richiesta di iscrizione, uno o più mantenitori. L'indicazione del o dei mantenitori può essere riportata nel R.N.V.V.

Successivamente all'iscrizione possono essere aggiunti mantenitori previa comunicazione al Mipaaf.

**Le prove DUS si intendono assolte durante la fase di descrizione della varietà.**

### Art. 4

#### Istituzione della sezione “Varietà in conservazione” all’interno del RNVV

All’interno del RNVV Viene istituita la sezione: “**Varietà in conservazione**”.

##### **a) Varietà locale per uva da vino**

Qualora la varietà locale per la produzione di vino non venga classificata sul territorio nazionale entro 3 anni dall’iscrizione al RNVV, o, successivamente, non ne vengano commercializzati materiali di moltiplicazione per 3 anni di seguito, il Ministero provvederà ad inserire tale varietà nella sezione del RNVV “Varietà in conservazione”.

Se successivamente la varietà viene classificata, o riprodotta, il Ministero provvede a riammetterla nella sezione “Varietà ad uva da vino”.

##### **a) Varietà locali diverse dalle varietà per uva da vino**

Qualora della varietà locale diversa dalle varietà per uva da vino non vengano commercializzati materiali di moltiplicazione per un triennio, il Ministero provvederà ad inserire tale varietà nella sezione del RNVV “Varietà in conservazione”.

##### **a) Varietà già iscritte al RNVV**

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle varietà già iscritte al RNVV alla data di emanazione del presente decreto, con l’eccezione delle varietà portinnesto.

### **Art. 5** **Cancellazione dal RNVV**

La varietà locale per uva da vino è cancellata a cura del Ministero dal RNVV “Sezione varietà in conservazione” se entro 10 anni dalla sua iscrizione non è stata classificata o non ne è stata commercializzata alcuna barbatella.

La varietà locale per usi diversi da uva da vino, con l’eccezione delle varietà portinesto, è cancellata a cura del Ministero dal RNVV “Sezione varietà in conservazione” se entro 10 anni dalla sua iscrizione non ne è stata commercializzata alcuna barbatella.



da eliminare

### Art. 3 (Modifica RNVV e Iscrizione della varietà locale)

1. Nel RNVV, dopo la Sezione I – Uva da vino, è istituita la **Sezione I.A – Varietà in conservazione**. Per varietà da vino da conservazione si intendono: **“le varietà aventi le seguenti caratteristiche:**

- **autoctone e non autoctone, mai iscritte, purché integrate da almeno cinquanta anni negli agroecosistemi locali;**
- **non più iscritte e minacciate da erosione genetica;**
- **non più coltivate sul territorio nazionale e conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private e centri di ricerca, per le quali sussiste un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico a favorirne la reintroduzione.”**

2. Ai vitigni di cui al comma 1, dell’art. 6 della L. n. 238/2016, è aggiunta la relativa annotazione di **«vitigno autoctono italiano o italico»**.

3. **L'iscrizione è disposta a domanda, utilizzando l'allegato modello tecnico, o d'ufficio.**

4. **L'iscrizione è revocata nel caso in cui venga accertata la non coltivazione a fini commerciali e l'estinzione dai campi di conservazione, compreso il campo catalogo del CREA-VE.**

5. **Nel caso in cui vengano ufficialmente accertati un numero di viti superiore a 50.000 o una superficie coltivata superiore a 10 ha, la varietà può essere iscritta d'ufficio alla Sezione I del RNVV.**

### ① Le varietà locali devono essere correttamente identificate mediante:



caratterizzazione morfologica;  caratterizzazione molecolare o genetica;



caratterizzazione basata da una ricerca storico-documentale, quando possibile, tendente a dimostrare il legame con il territorio di provenienza e le caratteristiche varietali che questo ha favorito nel tempo, tanto da giustificare **la denominazione varietale riscontrata dalla ricerca, come parte integrante della risorsa stessa il cui vincolo alla sua origine e al suo contesto socio-economico è da ritenersi imprescindibile**. Per le varietà di vite da vino da conservazione, il divieto di utilizzare nomi di località geografiche non si pone, in quanto le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 637/2009 non si applicano alle varietà locali. Resta l'impossibilità di utilizzare un nome tradizionale per una varietà locale nel caso in cui quel nome risulti essere già registrato in sede europea.

### ② Le condizioni colturali per gli esami:

- N° di piante: **5**; - Annate di produzione: **2**; - Località della prova: **1**

**Autorizzazione alla coltivazione** (*in deroga all'Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2002*)

Le varietà locali iscritte al RNVV sono ammesse d'ufficio, come varietà in osservazione, anche alla classificazione regionale nelle zone di produzione o bacini viticoli omogenei in cui sono state reperite.

## Esempi di accessioni recuperate e i numeri in collezione




Accessioni  
recuperate:  
**2.448/5.837**


Accessioni  
identificate  
con SSR:  
**2.180/5.123**

Genotipi  
in collezione  
al CREA-VE  
di turi (BA):  
**620/3.367**

Vitigni Portinnesti: 71  
Vitigni ad Uva da Tavola: 90  
Vitigni ad Uva da Vino: 459



*Caravaggio, Bacco, 1595,  
Galleria degli Uffizi  
Firenze*



***Grazie per  
l'attenzione***

[angeloraffaele.caputo@crea.gov.it](mailto:angeloraffaele.caputo@crea.gov.it)

 *e la vite ...*  
*... continua*

